



ACCORDO QUADRO

TRA

L'**Ispettorato Generale della Sanità Militare** (di seguito **IGESAN**), con sede in via Santo Stefano Rotondo n. 4, Roma, rappresentato per la firma del presente atto dal Generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri Vito Ferrara, Ispettore Generale della Sanità Militare;

la **Federazione Nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP)**, con sede in Via Magna Grecia n. 30/A, 00183 Roma, rappresentata per la firma del presente atto dalla Presidente Dr.ssa Teresa Calandra;

PREMESSO CHE

IGESAN rappresenta l'organo centrale deputato alla supervisione, alla direzione e al coordinamento dell'attività dei servizi sanitari militari, nonché della formazione specialistica del personale sanitario, ai sensi dell'art. 188 del Codice dell'ordinamento militare. Costituisce organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa per la specifica materia, ai sensi cui alla lettera f) comma 1, art 89 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.

IGESAN, *inter alia*, in coordinamento con lo Stato Maggiore Difesa (SMD), il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) e le Forze Armate (FA)/Arma dei Carabinieri (CC):

- studia, esamina e valuta le tematiche concernenti la Sanità Militare nel suo complesso, compresi i provvedimenti legislativi in materia, proponendo le conseguenti soluzioni;
- studia, esamina e valuta le tematiche concernenti la Sanità Militare nel suo complesso, compresi i provvedimenti legislativi in materia, proponendo le conseguenti soluzioni;
- verifica la congruità dell'organizzazione della Sanità Militare territoriale interforze (organismi di diagnosi, ricovero e cura e di medicina legale), proponendo soluzioni ordinarie organiche;
- coordina, d'intesa con altri organismi aventi causa e con il I Reparto dello SMD, le esigenze concernenti la formazione del personale sanitario militare;
- promuove l'attività convenzionale ed elabora protocolli di intesa con Enti ed Istituzioni militari e civili;
- svolge attività di monitoraggio e sorveglianza sanitaria per il comparto Difesa in relazione alle condizioni che possono generare fenomeni epidemici per gli effetti di rischio biologico, chimico, fisico, ambientale sia in Patria sia all'estero;
- valuta, verifica e coordina le attività di ricerca e di studio in materia sanitaria svolte in ambito Difesa, indirizzando – a valenza interforze - i lavori in funzione delle esigenze delle F.A./CC;
- svolge attività di coordinamento, elabora direttive tecniche, proposte e linee di indirizzo in tema di formazione per il personale sanitario;



- partecipata alle attività di coordinamento logistico interforze per le attività di Procurement e mantenimento in efficienza di sistemi di schieramento per la Sanità militare;
- esamina, coordina e verifica gli iter formativi specialistici/avanzati del personale sanitario militare interforze, e ha funzioni di collegamento con le Regioni e Ministeri competenti;
- funge da collegamento con Enti istituzionali a livello nazionale e regionale;
- supporta il processo di decision-making strategico definendo il quadro complessivo ambientale elaborando tempestive e/o preventive valutazioni per imprevisti o emergenti richiesti di security and safety ad impatto sanitario sia in Patria sia in aree di interesse o di operazioni militari;
- elabora, promuove e aggiorna la dottrina sanitaria militare interforze, in armonia con quella ONU, NATO, UE e favorendo la MIC (Cooperazione Civile Militare).

La FNO TSRM e PSTRP svolge le funzioni previste dalla Legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”. Alla FNO TSRM e PSTRP sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

La FNO TSRM e PSTRP emana i codici deontologici ed è diretta dal Comitato centrale.

La FNO TSRM e PSTRP e gli Ordini:

- sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
- promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
- verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;



- rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
- concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

CONSIDERATO CHE

- sussiste la necessità di una sinergia sempre più integrata tra sanità civile e sanità militare già prevista con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il contesto operativo delle Forze Armate/Arma CC necessita di elevare le conoscenze e le competenze del personale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In particolare, attraverso lo scambio di conoscenze e competenze tra la realtà militare e quella professionale civile rappresentata a livello nazionale dalla FNO TSRM e PSTRP;
- le strutture ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Militare rappresentano unità di interesse strategico nel compimento dei compiti Istituzionali della Sanità Militare;
- IGESAN ha ritenuto di peculiare interesse attivare un accordo con la FNO TSRM e PSTRP finalizzato allo sviluppo di attività formative e al potenziamento di attività di analisi, studio e ricerca nei settori di pertinenza della Federazione degli Ordini professionali territoriali.

Le Parti hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, alla realizzazione di iniziative e progettualità comuni.

VISTO

- l'art. 15 della L. n. 241/1990, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";



- Il D.Lgs. 165/2001 con riferimento all'art. 53, teso a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego»;
- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 e dal TUOM, afferente all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’Ordinamento Militare”, con riferimento al Titolo V – Sanità Militare, ed in particolare l’Art. 183 “Rapporti con il servizio sanitario nazionale”, regola le convenzioni con le strutture e professionisti in ambito sanitario e l’Art. 203 “Azione di prevenzione e accertamenti sanitari” che attribuisce al Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcol dipendenze e l’uso di sostanze dopanti;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno”;
- l’Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute”;
- la Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
- la Direttiva SMD-L-027 – “Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni”;
- la Direttiva SMD – Form 006, ed. 2016 “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all’organizzazione della Difesa”;
- la Direttiva SMD-IGESAN 007, “Direttiva per la ricerca sanitaria interforze”, Edizione 2018;
- la Direttiva SMD – IGESAN 001, ed. 2021 “Direttiva per la Formazione sanitaria interforze”;
- Il Protocollo di Intesa tra Ministero della Difesa e Ministero dell’Università e della Ricerca per la promozione della formazione specialistica ed avanzata e della ricerca in ambito sanitario militare in data 13 aprile 2021;
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. nr. UBR 0006598 in data 09.03.2010) che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Circolare di PERSOMIL n. 064716 del 23 maggio 2000, recante i criteri per l’erogazione dei compensi a favore del personale militare per attività di docenza;



- il D.M. n. 162 del 25 luglio 2012, recante la disciplina relativa all'impiego di loghi e altri emblemi delle Forze Armate;
- le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e disposizioni generali dell'Accordo Quadro

La FNO TSRM e PSTRP e IGESAN, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di autonomia, intendono realizzare una collaborazione nell'interesse dello Stato e della collettività militare e nazionale, al fine di potenziare le iniziative volte a migliorare e ad ampliare le attività svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Militare e Nazionale, favorendo l'opportunità di gestire tematiche riguardanti la pianificazione, programmazione, realizzazione, analisi e studio per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e accrescere, in tal modo, lo sviluppo di una sinergia civile-militare.

Art. 2 - Referenti

1. Per l'implementazione del presente Accordo Quadro, i referenti delle attività in convenzione sono individuati nelle persone indicate e/o confermate con nota delle parti:
 - per IGESAN, il Capo Reparto Formazione e Medicina Preventiva pro-tempore, Brig.Gen. Corrado M. Durante, che provvederà a indicare specifiche figure professionali di riferimento;
 - per FNO TSRM e PSTRP, il referente designato dal Comitato Centrale, Dott. Francesco Della Gatta.
2. I referenti provvederanno a coordinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, in sinergia tra il personale professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Forza Armata/Comando Generale CC, e il personale rappresentato da FNO TSRM e PSTRP.

Art. 3 - Strumenti per l'attuazione del protocollo d'Intesa

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art.1 del protocollo, le Parti si impegnano a:

- favorire l'aggiornamento della competenza professionale del personale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle Forze Armate e Arma dei Carabinieri, con attività progettuali e di sostegno per la formazione specialistica, avanzata e continua, anche rispetto agli obblighi di Educazione continua in Medicina;
- creare una rete civile-militare per promuovere iniziative e collaborazioni nell'ambito delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;



- collaborare e sviluppare attività di studio e ricerca scientifica, anche ai fini di sviluppare strumenti di indagine e valutazione delle emergenti criticità connesse professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in collaborazione con le Università e altri Enti istituzionali pubblici e privati;
- prevedere l'eventuale coinvolgimento di personale altamente qualificato delle Forze Armate e Arma dei Carabinieri, in attività di docenza/formazione promossa dalla FNO TSRM e PSTRP, e dai Servizi Sanitari Militari;
- promuovere la disseminazione delle iniziative realizzate e dei risultati delle ricerche, attraverso i propri strumenti istituzionali, anche organizzati dalle Parti stesse;
- favorire la costituzione di una rete strutturata, volta a realizzare iniziative formative e di studio congiunte nelle materie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa.

Art. 4 Realizzazione delle iniziative

- Le iniziative descritte al precedente art.3 saranno oggetto di appositi accordi esecutivi che verranno stipulati per iscritto tra le parti per disciplinare organicamente i rapporti, con l'obiettivo di definire in dettaglio le attività, le tempistiche e le modalità attuative delle specifiche iniziative;
- L'Ispettorato Generale della Sanità Militare individuerà argomenti di possibile trattazione su tematiche di particolare interesse che, d'intesa con la FNO TSRM e PSTRP e con le risorse degli Ordini locali, potranno essere oggetto di divulgazione a favore del personale della Difesa secondo modalità di volta in volta concordate;
- Tali iniziative, di specifico carattere scientifico divulgativo saranno svolte dalla FNO TSRM e PSTRP e da IGESAN anche presso strutture militari.

Art. 5 Modalità di esecuzione e requisiti di accesso

Il Comitato Centrale FNO TSRM e PSTRP e l'Ispettorato Generale della Sanità Militare curano i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Le attività segretariali sono devolute all'Ispettorato Generale della Sanità Militare.

Gli obblighi e gli impegni derivanti alle Forze Armate/Arma CC dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione non devono incidere sull'assolvimento dei prioritari compiti istituzionali dei Comandi ed Enti di servizio e del relativo personale.

Art. 6 Oneri finanziari

Il presente protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Entrambe le Parti sosterranno tutti gli oneri necessari a supporto delle attività di propria pertinenza a valere sulle risorse umane, organizzative, economiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica.



Gli eventuali accordi attuativi discendenti dovranno rispettare gli stessi principi, ai sensi della normativa vigente. Dall'esecuzione del presente Accordo e dalle discendenti specifiche convenzioni/accordi attuativi non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art.7 Promozione, diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune, e quella di ciascuna di esse.

L'eventuale impiego del logo dello Stato Maggiore della Difesa, IGESAN o di altri emblemi delle Forze Armate dovrà avvenire nel rispetto del D.M. n. 162 del 25.07.2012 e fatte salve le prerogative di Difesa Servizi S.p.A. in materia di promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle Forze Armate.

Per le finalità divulgative del presente accordo la FNO TSRM e PSTRP e IGESAN autorizzano reciprocamente l'utilizzo dei rispettivi emblemi.

Art. 8 - Sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della riservatezza

Qualunque attività nell'ambito dell'Accordo dovrà essere svolta in rigorosa aderenza alla Normativa di Sicurezza vigente, segnatamente per quanto attiene alla tutela del segreto d'ufficio, alla protezione del segreto di Stato e alla salvaguardia delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, confinando altrimenti lo svolgimento delle attività a carattere non classificato.

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente Accordo che avranno carattere riservato potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, previo assenso dell'altra Parte e con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo.

Per quanto concerne la tutela del segreto saranno applicate le disposizioni dell'art. 235 del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, del Codice Penale e del Codice Penale Militare di pace.

Art. 9 - Validità dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata triennale, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovato previa verifica del mantenimento dei requisiti presenti al momento della sottoscrizione. Esso può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.



Ciascuna della Parti, in ogni caso, può recedere anche prima della scadenza, con il solo preavviso, a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, di durata non inferiore a 30 giorni.

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate a richiesta e previo accordo tra le Parti, con efficacia a partire dalla data di formalizzazione della modifica.

Art. 10 - Controversie

In caso di controversie relative all'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti si impegnano preliminarmente ad esperire un tentativo di conciliazione da effettuarsi mediante la convocazione, a mezzo raccomandata, di un incontro tra i referenti da ciascuna individuati.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente **in via esclusiva** il Foro di Roma

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'attuazione del presente Accordo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE (GDPR) 2016/679, recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nei referenti dell'Accordo.

Art. 12 - Sottoscrizione e registrazione

Il presente Accordo composto da n. 8 pagine sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione del presente Accordo sono a carico della Parte richiedente.

Letto confermato e sottoscritto.

Per
IGESAN
L'Ispettore Generale della Sanità Militare
Gen. C.A. Vito FERRARA

Per la
FNO TSRM e PSTRP
La Presidente
Dr.ssa Teresa Calandra